

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORRE**

la Dott.ssa **CINZIA SPOGLI** (C.F. SPGCNZ66L41G478D), nata a Perugia (Pg) il 1°.7.1966 ed ivi residente in Via Girolamo Tilli n. 64, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce all'originale del presente atto e congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marcello Cardì (C.F. CRDMCL63R18D708M) e Francesco A. De Matteis (C.F. DMTFNC63S30A281D), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al giudizio al fax n. 06/80691722 o all'indirizzo pec [marcellocardi@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcellocardi@ordineavvocatiroma.org) e presso il primo dei quali (Avv. Marcello Cardì) la ricorrente elegge domicilio in Roma, Viale B. Buozzi n. 51,

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.,

**ED, IN QUANTO OCCORRA, NEI CONFRONTI**

della Dott.ssa **MORENA PASSERI**,

della Dott.ssa **FABIANA CRUCIANI**,

della Dott.ssa **FRANCESCA TANTUCCI**,

del Dott. **MICHELE BALDASSARRI**,

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,**

- del verbale n. 5 del 10.6.2019, limitatamente alla parte in cui con esso, nell'ambito del corso-concorso nazionale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il reclutamento di Dirigenti Scolastici con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, la Sottocommissione n. 6 - Campania ha

assegnato alla ricorrente per la prova orale un punteggio (55,00/100,00) inferiore a quello minimo (70,00/100,00) prescritto ai fini del superamento della prova stessa e dell'inclusione nella graduatoria finale;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi gli allegati al verbale n. 5/2019 - ed, in special modo, la scheda descrittiva della prova orale sostenuta dalla ricorrente, allegata sub 2) al predetto verbale - ed ogni altro atto (compresi *in parte qua* quelli, di estremi e contenuto ignoti, con cui la Commissione del concorso e/o la Sottocommissione n. 6 hanno predisposto i quesiti in cui si è articolata la prova orale) cui si debba, direttamente e/o indirettamente, l'esito negativo di detta prova, e, nei limiti in cui interessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1205 del 1°.8.2019 e poi rettificata con decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 1229 del 7.8.2019, unitamente ai decreti n. 1205/2019 e n. 1229/2019;

- solo in subordine e nella denegata ipotesi che le censure proposte in via principale non trovino accoglimento, del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 2080 del 31.12.2018, recante l'istituzione delle Sottocommissioni, nella parte in cui nomina Componenti (effettivi e supplenti) soggetti in situazione d'incompatibilità, di ogni altro atto, di estremi e contenuto ignoti, recante provvedimenti e decisioni incidenti sulla composizione della Commissione e delle Sottocommissioni (inclusi i decreti di nomina dei Componenti in situazione d'incompatibilità e - se ed in quanto occorra - il decreto del Direttore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1105 del 19.7.2019), unitamente a tutti gli atti assunti nel corso della seduta plenaria del 25.1.2019 o in altra sede, con i quali sono stati fissati i criteri valutativi, e tutti quelli successivamente intervenuti nel corso della procedura con-

corsuale, sino alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli definitivamente approvata col decreto n. 1229/2019.

### **FATTO**

**I)** Con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, del 24.11.2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (da ora anche solo "*M.I.U.R.*") indiceva un corso-concorso selettivo nazionale per titoli ed esami, organizzato su base regionale, riservato al personale docente ed educativo di ruolo, assunto con contratto a tempo indeterminato, finalizzato al reclutamento di n. 2416 Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (**doc. 1**).

Per quanto interessa, il decreto n. 1259/2017 (*inde*: "*bando*"):

- agli artt. 3 e 4 disciplinava, rispettivamente, i requisiti di ammissione - tra cui, oltre all'essere già in servizio da almeno un quinquennio presso l'Amministrazione Scolastica, il possesso di uno dei titoli di studio elencati dai commi 1 e ss. - ed il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione;

- all'art. 6 regolamentava l'eventuale prova preselettiva, da tenersi nelle diverse sedi individuate dagli USR (Uffici Scolastici Regionali), consistente in un test computerizzato articolato in n. 100 quesiti a risposta multipla riferiti alle aree tematiche descritte dal 3° comma e destinato alla formazione, mediante assegnazione di max p.ti 100,00, dell'elenco dei n. 8700 candidati da ammettere alla successiva prova scritta;

- all'art. 7 stabiliva che, ai fini dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio inizialmente previsto (al quale, poi, il M.I.U.R. ha rinunciato, volgendo la procedura selettiva in concorso pubblico vero e proprio), i candidati che avessero superato la preselezione sarebbero stati sottoposti a due prove d'esame e, precisamente, ad una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di si-

stemi informatici secondo le modalità descritte dal successivo art. 8, e ad una prova orale;

- all'art. 9, sul quale si tornerà più avanti, disciplinava le modalità di svolgimento della prova orale;

- agli artt. 10 e ss. regolamentava, rispettivamente, la valutazione dei titoli ed i passaggi attraverso i quali sarebbe stata formata la graduatoria finale di merito **(ivi)**.

**II)** In data 27.12.2017, la Dott.ssa Cinzia Spogli, Docente di ruolo presso l'I.T.E.T. "A. Capitini" con all'epoca 11 anni di anzianità, presentava regolare domanda **(doc. 2)** e veniva ammessa al concorso.

Dopo aver superato la prova preselettiva col lusinghiero punteggio di 79,80/100,00 **(doc. 4)**, sosteneva innanzi alla Sottocommissione n. 8 (USR Emilia Romagna) cui era stata aggregata la prova scritta, consistente - come previsto dall'art. 8, 4° comma, del bando - in n. 5 quesiti a risposta aperta più n. 2 quesiti a risposta chiusa (lingua straniera).

E per la prova scritta, svoltasi nel rigoroso rispetto delle regole dettate dalla *lex specialis* a garanzia dell'anonimato, otteneva complessivi p.ti 70,25/100,00, pari alla somma dei punteggi che l'Organo valutativo le aveva attribuito per i primi n. 5 (p.ti 52,25/80,00) e per i secondi n. 2 quesiti (p.ti 18,00/20,00) **(docc. 5-7)**.

Avendo superato la soglia minima stabilita dall'art. 8, 8° comma, del bando, veniva ammessa, pertanto, a sostenere la prova orale **(doc. 11)**.

**III)** A norma dell'art. 9 del bando e per quanto successivamente previsto dal c.d. "*Quadro di riferimento della prova orale*" (inde: "*Quadro di riferimento*") previsto dal 5° comma dell'art. 9 cit. **(doc. 8)** e dall'art. 13, 1° comma, lett. c), D.M. n. 138 del 3.8.2017 **(doc. 10)** e deliberato il 7.5.2019, la prova orale, apprezzata con complessivi p.ti 100,00 e per il cui superamento il candidato doveva raggiungere il punteggio minimo di 70,00/100,00, consisteva:

a) in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, 2° comma, D.M. 138/2017, destinato ad accertare la preparazione professionale del candidato su dette materie ed a verificarne la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di Dirigente Scolastico.

Per la valutazione del colloquio (*"Quesito e soluzione di un caso"*), il Quadro di riferimento prevedeva max p.ti 82,00, da assegnarsi in base ai seguenti criteri e pesi: 1) conoscenza dei contenuti specifici = max p.ti 30,00; 2) capacità di risoluzione del caso = max p.ti 42,00; 3) chiarezza espositiva e capacità di sintesi = max p.ti 10,00;

b) in una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso nelle scuole.

Per il test di informatica, erano previsti max p.ti 6,00;

c) in una verifica della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dall'art. 9, 2° comma, lett. c), del bando (livello B2 del CEF), mediante la lettura e la traduzione di un brano indicato dalla Commissione ed una conversazione in lingua sull'argomento trattato dallo stesso brano.

In tal caso, il punteggio previsto era 12,00.

Per quanto concerne il colloquio, ad ogni candidato - come prescritto dall'art. 9, 6° comma, del bando, e dalle *"Indicazioni per lo svolgimento della prova orale"* (inde: *"Indicazioni"*) indirizzate a tutti i Presidenti ed i Componenti le diverse Sottocommissioni (**doc. 9**) - dovevano essere poste, previa estrazione a sorte tra n. 3 proposte individuate dall'Organo valutativo, n. 1 domanda sulle materie di esame e n. 1 domanda su un caso pratico.

**IV)** Il 10.6.2019, la Dott.ssa Spogli, insieme ad altri n. 4 candidati convocati per la stessa seduta, sosteneva la prova orale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli, stavolta innanzi alla Sottocommissione n. 6 (Campania), costituita con decreto direttoriale n. 2080 del 31.12.2018 (**doc. 12**).

Al termine della seduta, la Sottocommissione n. 6 apprezzava la prova orale della ricorrente con complessivi p.ti 55,00/100,00, risultato della somma di:

- complessivi p.ti 41,00/82,00 per il quesito e lo studio del caso, pari a sua volta alla somma di p.ti 10,00/30,00 per la conoscenza dei contenuti specifici, p.ti 25,00/42,00 per la capacità di risoluzione del caso e p.ti 6,00/10,00 per la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi;
- p.ti 5,00/6,00 per la prova pratica di informatica.

Punteggio, questo, largamente sufficiente, ma che, tenuto conto della padronanza che la Dott.ssa Spogli ha della materia (essendo in possesso del c.d. ECDL ed essendo uno dei tre componenti del *team* digitale istituito presso l'Istituto di assegnazione ai sensi del D.M. n. 851 del 27.10.2015), avrebbe potuto essere più elevato se - come si dirà - l'assurdo svolgimento della prima parte della prova orale non ne avesse condizionato anche il prosieguo;

- p.ti 9,00/12,00 per la prova di lingua inglese.

Prova, anche questa, sicuramente positiva, ma per la quale - come per quella di informatica - la ricorrente, avendo conseguito la certificazione Cambridge B2 nel 2015 ed avendo frequentato con profitto un corso di livello C1 nel 2016, avrebbe potuto ottenere un punteggio migliore (**docc. 13-14**).

V) Avuta notizia dell'esito negativo della prova orale e del mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dal bando (70,00/100,00), la Dott.ssa Spogli, con istanza del 18.6.2019, esercitava il diritto di accesso (**doc. 16**), chiedendo al M.I.U.R. ed alla Sottocommissione n. 6 il rilascio di copia dei documenti rilevanti.

Nel frattempo, il procedimento si concludeva con l'approvazione, mediante decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1205 del 1°8.2019 (**doc. 17**), della graduatoria generale nazionale per merito e titoli (**doc. 20**), successivamente rettificata con decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 1229 del 7.8.2019 (**doc. 19**).

I n. 4 soggetti indicati in epigrafe sono inclusi nella graduatoria finale.

**VI)** Gravemente lesa nei propri diritti ed interessi, la ricorrente, rappresentata e difesa *ut supra*, impugna gli atti con i quali è stata valutata negativamente in sede di prova orale e gli altri atti indicati in epigrafe, dei quali, con riserva - se necessario - di integrare il contraddittorio, denuncia l'illegittimità e chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **\* 1 \***

**Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 10, 2° comma, lett. g), ed 11, 1° comma, D.M. 3.8.2017 n. 138, dell'art. 9, 2° comma, lett. a), e 6° comma, del bando, dei criteri dettati dal “*Quadro di riferimento della prova orale*” e dalle “*Indicazioni per lo svolgimento della prova orale*”. Violazione del principio di *par condicio*. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste.**

Per il colloquio e con riferimento al solo criterio definito “*conoscenza dei contenuti specifici*”, la Sottocommissione - si è visto - disponeva di max p.ti 30,00.

Con la conseguenza - a dimostrazione sin d'ora dell'indubbio interesse a porre la questione - che, se l'Organo valutativo le avesse attribuito (solo) in base a questo criterio un punteggio superiore a 10,00 e pari anche solo a 25,00, la ricorrente avrebbe conseguito il minimo previsto per la prova orale (70,00/100,00) ed ottenuto la collocazione in graduatoria.

Collocazione, peraltro, ancor più alla sua portata e con un punteggio sicuramente superiore al minimo se si considera che, a parte il criterio in commento, il quesito cui si riferisce la doglianza è stato il primo e perciò - come anticipato - ha inevitabilmente condizionato il clima e lo svolgimento dell'intera prova orale, ponendo subito la Dott.ssa Spogli in una situazione di difficoltà che ha inciso anche sul rendimento nelle altre materie.

Ciò detto, per giurisprudenza pacifica, i quesiti oggetto della prova orale, a garanzia della *par condicio* ed a pena di illegittimità, debbono essere non solo coerenti col bagaglio tecnico-professionale caratterizzante il profilo a concorso, ma anche - ed ancor prima - rigorosamente in linea con le regole concorsuali con le quali l'Amministrazione abbia predeterminato le materie sulle quali potrà - e dovrà - vertere il colloquio, così delimitandone *ex ante* l'oggetto (cfr., per tutte: TAR Lazio, Sez. I-bis, 18.4.2019 n. 5071).

Nella specie, l'art. 9 del bando:

- al 2° comma, lett. a), stabiliva che il colloquio doveva vertere, oltre che sulla verifica della capacità di risolvere un caso concreto, su un quesito “... *sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale ...*” (**doc. 1**), ovvero del D.M. n. 138/2017 (richiamato in sede definitoria dal bando all'art. 1, 1° comma, lett. e), recante il “*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*” (**doc. 10**);

- al 6° comma affidava alla Commissione di concorso (c.d. Commissione 0) ed alle Sottocommissioni il compito di predeterminare i quesiti da porre ai singoli candidati, previa estrazione a sorte.

Ora, l'art. 10, 2° comma, D.M. n. 138/2017, nel definire le materie oggetto della prova scritta e - stante il richiamo di cui all'art. 11, 1° comma - di quella orale, prescriveva - per quanto interessa - che il quesito doveva vertere su “... *g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni*” (**doc. 10**).



Dunque, i quesiti di diritto penale, che - anche per la formazione non necessariamente giuridica della stragrande maggioranza dei candidati - non potevano abbracciare l'intero campo del diritto criminale, potevano - e dovevano - avere ad oggetto solo il diritto sostanziale (non quello processuale) e, nell'ambito del diritto penale sostanziale, oltre a quelli contro la Pubblica Amministrazione (Titolo II del Libro II del Codice Penale), solo ed esclusivamente i delitti commessi non dai minori, ma “... *in danno di minorenni*”.

Prova ne è che, a prescindere dal (doveroso) rinvio alle materie di esame di cui all'art. 10, 2° comma, D.M. n. 138/2017 operato per la prova orale sia dal Quadro di riferimento (**doc. 8**) che dalle Indicazioni (**doc. 9**), anche i criteri dettati ai fini della prova preselettiva (che - a norma dell'art. 8, 4° comma, D.M. n. 138/2017 - doveva avere ad oggetto le “... *medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2*”), precisavano che, nell'ambito della Sotto-Area 3 (“*Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni*”), i quesiti potevano essere incentrati solo su argomenti di diritto penale sostanziale (**doc. 3**).

E, quanto ai delitti in danno di minori, solo sugli allarmanti fenomeni e sulle fattispecie incriminatrici, spesso di recente conio, e sulle situazioni di minorata tutela che vedono i minori coinvolti sempre in veste di vittime (“... 18. *Il bullismo ed cyberbullismo* 19 *Prostituzione minorile* 20 *Pornografia minorile* 21 *detenzione di materiale pornografico* 22 *Pornografia virtuale* 23 *La minore età e l'ignoranza della minore età della vittima* 24 *Violenza sessuale ed atti sessuali con i minorenni* 25 *Corruzione ed adescamento di minorenni*”) (**ivi**).

Ciò nonostante, nella seduta del 10.6.2019 e nelle circostanze di cui si dirà tra breve, la Sottocommissione n. 6 ha sottoposto alla Dott.ssa Spogli, previa estrazione a sorte, un quesito avente ad oggetto - come risulta dal verbale n. 5/2019 - il “*Processo penale minorile con particolare riferimento al principio della minima offensività*” (**doc. 13**).

Ovvero un quesito di diritto penale non sostanziale, ma processuale - e, per di più, di diritto processuale penale speciale -, incentrato su un istituto tipicamente processuale (principio della minima offensività) che, nel processo penale minorile, riguarda, peraltro, i minori non come vittime o soggetti lesi, ma come autori della condotta criminosa.

Notoriamente, infatti, il principio di minima offensività, codificato in via generale dall'art. 131-*bis* C.P.P. ed integrante una causa di non punibilità connessa alle modalità della condotta ed alla particolare tenuità del fatto, non opera nel caso di reati commessi “... *in danno di minorenni* ...”, ma nel processo penale minorile interessa il minore in veste di imputato o di reo, al fine di attenuare, sino ad escludere la punibilità, le conseguenze sanzionatorie della condotta e, comunque, di agevolare con strumenti alternativi ignoti al processo penale ordinario il recupero del minore che abbia commesso il reato.

Nel processo penale minorile, disciplinato dal D.P.R. 22.9.1988 n. 448, e con riguardo al principio della minima offensività operante in quel processo, di cui è espressione concreta l'art. 27 (che introduce e disciplina l'istituto dell'irrilevanza del fatto), il minore - si ripete - non è la vittima, ma l'autore del fatto astrattamente integrante una figura di reato, cui l'Ordinamento assicura, oltre che particolari condizioni di favore per accedere ad una pronuncia di non luogo a procedere, un contatto col sistema penale il più possibile ispirato alla ri-educazione ed al reinserimento in quel corpo sociale cui ha arrecato danno (sui principi, cfr. *ex multis*: Cass. Pen., Sez. III, 3.10.2018 n. 49446).

Per riassumere, il risultato della prova orale sostenuta dalla ricorrente il 10.6.2019 si deve al fatto che la Sottocommissione n. 6 l'ha sottoposta ad un colloquio avente ad oggetto un quesito - per di più, il primo - palesemente estraneo alle materie sulle quali doveva essere incentrata la prova stessa.

\* 2 \*

**Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dei criteri dettati dal “Quadro di riferimento della prova orale”, anche in relazione all’art. 9, 5° comma, del bando ed agli artt. 10, 1° comma, e 13, 1° comma, lett. c), D.M. 3.8.2017 n. 138. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste.**

Oltre al quesito di natura teorica di cui si è appena detto, la Sottocommissione n. 6 ha sottoposto alla ricorrente, previa estrazione a sorte, un ulteriore quesito - quello destinato a verificare la capacità dell’aspirante Dirigente Scolastico di risolvere un caso concreto - così congegnato: *“Ad un docente di una scuola del I ciclo viene notificato un avviso di garanzia per un presunto reato di pedofilia. Quali sono gli obblighi del docente, quali quelli del D.S. e quali dell’Amministrazione?”* (**doc. 13**).

Il che integra un ulteriore profilo di illegittimità.

Se è vero che la prova orale non deve necessariamente vertere su tutte le materie di esame, lo è altrettanto che, per costituire valido momento di verifica della preparazione complessiva del candidato, non può nemmeno essere circoscritta ad un’unica materia.

Nella specie, del resto, le regole cui le singole Sottocommissioni (inclusa la n. 6) erano tenute a conformarsi nella scelta dei quesiti da sottoporre al candidato, ai fini dell’ estrazione a sorte, su questo aspetto erano chiare.

Il Quadro di riferimento, in base al quale - a mente dell’art. 9, 5° comma, del bando (**doc. 1**) e, prima ancora, dell’art. 13, 1° comma, lett. c), D.M. n. 138/2017 (**doc. 10**) - doveva essere *“... costruita e valutata la prova orale ...”*, stabiliva, infatti, che la *“La risposta al quesito e la soluzione di un caso da parte di ciascun candidato dovranno entrambi fare riferimento a più materie, tra quelle indicate dall’art. 10, comma 2 del D.M. n. 138/2017”* (**doc. 8**).

Ora, il 2° quesito (*“Studio del caso”*) posto alla Dott.ssa Spogli il 10.6.2019, oltre a chiamare in causa per lo più - ed ancora una volta - argomenti di diritto pe-

nale processuale, si riferisce chiaramente solo alla 7<sup>a</sup> (lett. g) delle materie di esame (o aree tematiche) elencate dall'art. 10, 1° comma, D.M. n. 138/2017.

Col risultato, abnorme, che, oltre a porle ben n. 2 quesiti su n. 2 su un'unica materia (diritto penale), la Sottocommissione n. 6, che - a conferma dell'interesse alla doglianza - ha apprezzato la risposta data al 2° con appena p.ti 25,00/42,00 (**doc. 14**), ha valutato la ricorrente inidonea all'esito di una prova orale incentrata su un'unica materia e distante anni luce dall'obbligo di pluridisciplinarietà codificato dal Quadro di riferimento.

### \* 3 \*

**Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 9, 3° e 6° comma, del bando e dell'art. 13, 3° comma, D.M. 3.8.2017 n. 138, anche in relazione alle “Indicazioni per lo svolgimento della prova orale”. Violazione dei principi di *par condicio* e di autovincolo. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste.**

A norma dell'art. 9, 3° comma, del bando, i quesiti oggetto della prova orale dovevano essere “... *predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso*”, spettando ad entrambi gli Organi anche il compito di scegliere “... *i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato*” (**doc. 1**).

Pertanto, la regola concorsuale, replicata al 6° comma dell'art. 9, costituiva già una sorta di mitigazione rispetto a quella dettata dall'art. 13, 3° comma, D.M. n. 138/2017, che attribuisce in via esclusiva alla “*Commissione del concorso*” - che, secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. i), D.M. n. 138/2017, è quella centrale - il compito di predisporre i quesiti in cui si articola la prova orale.

In ogni caso, nella direzione della predisposizione “centralizzata” dei quesiti prescritta dalla *lex specialis* era anche il p.to 3) delle Indicazioni, che invitava le singole Sottocommissioni ad elaborare, prima dell'inizio della prova, un certo

numero di quesiti (teorici e pratici) ai fini della formazione ad opera della c.d. Commissione 0 di una vera e propria “... *banca dati di quesiti e di studi di caso* ...”, cui i diversi Organi valutativi locali avrebbero dovuto attingere nella scelta delle domande da sottoporre ai candidati loro assegnati (**doc. 9**).

La *ratio* delle norme in rubrica è presto detta: col sistema “centralizzato” di elaborazione dei quesiti, s’intendeva uniformare ed omogeneizzare, anche a rendere il più possibile irrilevante l’assegnazione dei singoli candidati alle diverse Sottocommissioni, la condotta degli Organi valutativi istituiti sull’intero territorio nazionale, evitando - come, invece, è puntualmente accaduto - le enormi differenze di percentuali tra idonei e non idonei registrate tra una Sottocommissione e l’altra.

Fatto sta che, anche sotto questo aspetto, le regole concorsuali e regolamentari sono platealmente violate.

Difatti, la c.d. Commissione 0 non ha predisposto i quesiti della prova orale, né ha formato, da sola o con la collaborazione delle Sottocommissioni, la prevista banca dati centrale, col risultato che ciascuna Sottocommissione ha predisposto in assoluta autonomia i quesiti poi sottoposti a candidati che le erano stati assegnati.

Questa, in sostanza, è la genesi dei quesiti sottoposti alla Dott.ssa Spogli, frutto - si ripete - dell’elaborazione, estemporanea ed in perfetta solitudine, della Sottocommissione n. 6.

In questo quadro, non è un caso, quindi, che dei criteri della c.d. Commissione 0 e della banca dati centrale prevista dalle Indicazioni non esista traccia e che, sebbene con l’istanza di accesso del 18.6.2019 la ricorrente ne avesse fatto esplicita richiesta, l’Amministrazione intimata si è ben guardata dal rilasciare copia dei verbali (inesistenti) recanti “... *criteri e modalità di predisposizione dei quesiti per la prova orale* ...” (**doc. 16**).

\* 4 \*

**Violazione e/o omessa applicazione e/o elusione dell'art. 12, 1° comma, D.P.R. 9.5.1994 n. 487. Violazione dei principi in materia. Eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà manifeste.**

Una cosa è certa.

Notoriamente, nei concorsi pubblici il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 (richiamato dal bando nel preambolo), all'art. 12, 1° comma, detta regole ben precise sui tempi di predisposizione dei quesiti sui quali deve vertere la prova orale: *“Le commissioni esaminatrici ..., immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame”*.

La norma - insegna la giurisprudenza, unanime - *“... ‘persegue una finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio’ (Consiglio di Stato, sez. V, 20/04/2016, n. 1567; nello stesso senso CS sez. V n. 160/2008 e 4/2007)”* (TAR Sardegna, Sez. II, 29.10.2018 n. 921).

Ora, se la predeterminazione dei quesiti fosse avvenuta con le modalità cui si è fatto cenno sub 3), la deroga alla regola dettata dall'art. 12, 1° comma, D.P.R. n. 487/1994 avrebbe avuto (forse) qualche giustificazione.

Ma, le cose - come denunciato sub 3) - sono andate diversamente e la Sotto-commissione n. 6 ha omesso di trarne le debite conseguenze.

In particolare, l'Organo che il 10.6.2019 ha esaminato l'odierna ricorrente non si è minimamente curato di garantire - come impone la norma in rubrica - la sostanziale continuità tra predisposizione dei quesiti ed espletamento della prova orale, sottoponendo alla Dott.ssa Spogli quesiti elaborati non solo in perfetta autonomia, ma anche - e soprattutto, per quanto interessa - in un momento assolutamente imprecisato.

Prova ne è che il verbale n. 5/2019, descrittivo delle operazioni compiute durante la seduta, nulla dice riguardo ai tempi di elaborazione dei quesiti (**doc. 13**) e che - come già detto - l'Amministrazione, eludendo l'esplicita richiesta avanzata dalla ricorrente il 18.6.2019, non ha fornito un solo documento concernente l'elaborazione dei quesiti e “... *le modalità di conservazione degli stessi*” (**doc. 16**).

\* 5 \*

**Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dei criteri dettati dal “Quadro di riferimento della prova orale” e dalle “Indicazioni per lo svolgimento della prova orale”, anche in relazione all’art. 9, 5° comma, del bando ed all’art. 13, 1° comma, lett. c), D.M. 3.8.2017 n. 138. Violazione dei principi di *par condicio* e di autovincolo. Eccesso di potere per contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste.**

Le censure che precedono acquistano ulteriore spessore in rapporto ad altre circostanze che hanno caratterizzato, condizionandone lo svolgimento e l'esito, la prova orale sostenuta dalla ricorrente il 10.6.2019.

Con ordine.

Anzitutto, la prova orale, a differenza di quella scritta e delle altre forme di verifica utilizzate nelle procedure concorsuali col corredo di meccanismi protettivi dell'anonimato e/o di criteri valutativi obiettivi (come nel caso dei test a risposta multipla), non gode di particolare favore.

Ne è conferma il parere n. 1684 del 17.7.2017, reso dal Consiglio di Stato, Sez. Att. Norm., sull'originario schema di Regolamento per l'accesso ai ruoli della Dirigenza scolastica e, più in generale, il fatto che, per sua natura, la prova orale è più esposta ad un rischio di arbitrarietà che solo il rigoroso rispetto da parte della Commissione delle regole stabilite a monte può contenere e circoscrivere. Nonostante la discrezionalità di cui gode, l'Organo valutativo è tenuto, inoltre, ad osservare le regole fissate *ex ante*, a presidio della regolarità della prova e

dell'uniformità di trattamento da usare nei confronti di tutti i candidati (specie se - come in questo caso - è previsto che la prova orale si tenga innanzi a diverse Sottocommissioni insediate in luoghi diversi), anche in ossequio al fondamentale principio di autovincolo, che impone all'Amministrazione di attenersi alle regole che essa stessa si è data.

Detto questo, l'art. 9, 5° comma, del bando (**doc. 1**) richiamava, ai fini della “costruzione” e delle concrete modalità di svolgimento della prova orale, il Quadro di riferimento previsto dall'art. 13, 1° comma, lett. c), D.M. n. 138/2017 (**doc. 10**).

Ed il Quadro di riferimento era chiarissimo: *“La prova orale - precisava - si svolgerà in seduta pubblica della durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto e per eccesso del 10 % del tempo destinato alla prova”* (**doc. 8**).

Ancor più in dettaglio, le Indicazioni prevedevano che la prova orale dovesse svolgersi per ogni candidato *“... in un arco temporale complessivo di 45/50 minuti ...”*, articolato, al netto degli inevitabili tempi morti (stimati in min. 5 ca.), in min. 30 ca. per il colloquio sulle materie di esame (quesito e studio del caso) più min. 5 ca. per la prova di informatica ed ulteriori min. 10 ca. per la verifica della conoscenza della lingua straniera (**doc. 9**).

Dunque, l'intera disciplina concorsuale fissava per ogni prova orale una durata precisa (min. 50) e variabile solo entro certi limiti, scandendo i tempi da dedicare alle diverse verifiche e consentendo alle singole Sottocommissioni, al cospetto di candidati che dimostrassero in un tempo più breve il possesso o la mancanza di una preparazione adeguata, di ridurre la durata della prova a non meno di min. 45 o, in presenza di situazioni più dubbie, di prolungarla sino ad un massimo di min. 55.

Di sicuro, nessuna Sottocommissione poteva dedicare all'esame di un candidato meno del minimo stabilito dal Quadro di riferimento o, addirittura, disbrigare la pratica in tutta fretta, comprimendo sistematicamente le prove orali di tutti i



candidati convocati per quella seduta in un tempo complessivo di gran lunga più breve di quello previsto dalle regole datesi dalla stessa Amministrazione intimata anche a garanzia della *par condicio*.

Senonché, nella seduta del 10.6.2019, la Sottocommissione n. 6 - come risulta dal verbale n. 5/2019 - ha iniziato i lavori alle ore 14,10 e li ha conclusi alle ore 17,30 (**doc. 13**).

Ed in appena 3 ore e 20 minuti, che corrisponde sulla carta ad un tempo (lordo) di soli min. 40 per ogni candidato, ha esaminato tutti e 5 i convocati (Maria Luisa Sansica, Lucia Margherita Scalas, Fabiola Seddio, Cinzia Spogli ed Angela Surace), sottoponendo ciascuno di essi alle diverse verifiche - una delle quali (informatica) svoltasi presso una postazione *ad hoc*, allestita all'interno dell'aula - in cui era articolata la prova orale, ossia al colloquio sulle materie d'esame, alla discussione del caso concreto, alla verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie comunicative ed, infine, alla verifica della conoscenza della lingua straniera mediante lettura e traduzione del brano e successiva conversazione in lingua.

In particolare, l'intera prova orale della Dott.ssa Spogli, anche se (illegittimamente) il verbale non ne fa parola, è durata poco più di 25 minuti, tempo abissalmente inferiore rispetto a quello minimo (min. 45) prescritto complessivamente dal Quadro di riferimento e persino rispetto al tempo parziale (min. 30 ca.) fissato dalle Indicazioni per il solo colloquio sulle materie di esame (questo e studio del caso).

Non solo.

Nel corso della seduta e nelle complessive 3 ore e 20 minuti in cui si è dipanata (che, se dedicate per intero alla prova orale vera e propria, equivarrebbero - come si è detto - ad appena min. 40 per ogni candidato), la Sottocommissione n. 6 ha compiuto, ovviamente, anche tutta una serie di operazioni tipiche delle prove concorsuali, che riducono il monte tempo complessivo e quello effettivamente

dedicato alla prova orale di ogni candidato (inclusa la ricorrente) a grandezze ancor più distanti da quelle imposte.

Difatti, l'Organo valutativo, tra le ore 14,10 e le ore 17,30 del 10.6.2019, ha posto in essere e verbalizzato tutte le operazioni tipiche di una prova orale (identificazione dei n. 5 candidati, estrazione a sorte e trascrizione dei n. 4 quesiti estratti per ciascun candidato, trascrizione dei quesiti non estratti, valutazione, discussione e deliberazione collegiale sui diversi punteggi da assegnare ad ogni candidato con riguardo ai diversi criteri stabiliti per i differenti argomenti oggetto della prova, etc.).

In definitiva, la Sottocommissione n. 6, senza alcuna ragione, ha violato le regole sui tempi minimi - tra le poche regole certe ed obiettive previste per questa fase concorsuale - cui avrebbe dovuto attenersi nel corso della prova orale, sottoponendo la Dott.ssa Spogli ad un esame che, già distorto e condizionato dall'oggetto dei quesiti assegnati, si è risolto in un autentico processo sommario.

A conferma dell'inaccettabile sommarietà - e non solo in termini di tempo - che ha caratterizzato la prova orale cui la ricorrente è stata sottoposta, nella scheda che la riguarda (allegata al verbale n. 5/2019), talvolta, poi, l'Organo valutativo ha abbinato quasi a casaccio i diversi punteggi parziali assegnati alla Dott.ssa Spogli ai "Livelli" espressivi dei giudizi di valore collegati al punteggio ("Non adeguato", "Sufficiente" etc.).

Ad esempio, per il criterio "*Chiarezza espositiva e capacità di sintesi*" le ha assegnato un punteggio di 6,00/10,00, collocandolo, però, sotto il livello "Non adeguato" (anziché "Sufficiente") e per il criterio "*Capacità di risoluzione di un caso*" le ha attribuito un punteggio di 25,00/42,00, che certo non corrisponde al livello ("*Insufficiente*") al quale è stato ascritto.

Ogni ulteriore commento è superfluo.

\* 6 \*

**Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 9, 6° comma, del bando e dei criteri dettati dalle “Indicazioni per lo svolgimento della prova orale”, anche in relazione ai principi in materia di concorsi pubblici. Eccesso di potere per contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste.**

Le modalità di svolgimento della prova orale cui è stata sottoposta la Dott.ssa Spogli non appaiono in linea con le regole dettate a riguardo dalla *lex specialis* e con i principi in materia per almeno altri due motivi.

Anzitutto, al 6° comma, l'art. 9 del bando statuiva: “*La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*” (**doc. 1**).

E l'obbligo di sottoporre ai candidati ammessi alla prova orale i quesiti estratti a sorte era ribadito anche dalle Indicazioni indirizzate ai Componenti le diverse Sottocommissioni (**doc. 9**).

A prescindere dalle circostanze e dai tempi in cui ha avuto luogo l'elaborazione dei quesiti, la prova orale del 10.6.2019 si è svolta innanzi alla Sottocommissione n. 6 con queste modalità: introdotta nell'aula dedicata, la ricorrente è stata invitata a “pescare” n. 4 foglietti di carta malamente piegati in quattro, che l'Organo valutativo aveva deposto all'interno di altrettanti cestini - uno per ogni domanda - contenenti ciascuno complessivi n. 3 foglietti.

Terminata la “pesca”, è stata esaminata.

Di qui - come anticipato - due diversi ordini di censure.

In sintesi:

**6.a)** caduto nel vuoto il sistema “centralizzato” di elaborazione dei quesiti e così frustrate le finalità perseguite dalla *lex specialis* (omogeneizzazione della prova ed uniformità della condotta degli Organi valutativi istituiti sull'intero territorio nazionale), la Sottocommissione n. 6 avrebbe dovuto almeno predeterminare e

rendere espliciti i criteri di scelta dei quesiti da sottoporre ad ogni candidato ai fini dell'estrazione a sorte.

Invece, non lo ha fatto, scegliendogli arbitrariamente e senza alcuna cautela che assicurasse realmente la *par condicio* tra i candidati;

**6.b)** la Sottocommissione n. 6 ha errato anche a sottoporre ai diversi candidati, inclusa la ricorrente, i quesiti da estrarre a sorte mediante semplici foglietti di carta piegati in quattro, senza apprestare alcuna cautela (come, ad esempio, quell'inclusione in “... *distinte buste, sigillate e controfirmate* ...”, cui fa cenno la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 20.4.2016 n. 1567) che assicurasse la segretezza dei quesiti stessi e la trasparenza della prova orale, corollari del fondamentale canone di *par condicio*.

Cautela, quella inspiegabilmente pretermessa, ancor più necessaria qualora - come in questo caso - l'elaborazione dei quesiti sia stata opera di un Organo diverso da quello cui la *lex specialis* assegnava l'incombente e sia avvenuta in circostanze di tempo incompatibili con la regola dettata dall'art. 12, 1° comma, D.P.R. n. 487/1994.

\* 7 \*

**In subordine. Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 16, 2° comma, lett. c), D.M. 3.8.2017 n. 138, dell'art. 35, 3° comma, lett. e), D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 9, 2° comma, D.P.R. 9.5.1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria.**

Solo in subordine e nell'improbabile ipotesi che le censure che precedono non trovino accoglimento, la Dott.ssa Spogli, in vista del proprio interesse strumentale alla riedizione dell'intera procedura, impugna, infine, il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 2080 del 31.12.2018, recante l'istituzione delle Sottocommissioni, nella parte in cui nomina Componenti ef-

fettivi e supplenti soggetti in situazione d'incompatibilità, ed ogni altro atto, di estremi e contenuto ignoti, recante provvedimenti e decisioni incidenti sulla composizione della Commissione e delle Sottocommissioni (inclusi i decreti di nomina dei Componenti in situazione d'incompatibilità e - se ed in quanto occorra - il decreto del Direttore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1105 del 19.7.2019), unitamente a tutti gli atti assunti nel corso della seduta plenaria del 25.1.2019 o in altra sede, con i quali sono stati fissati i criteri valutativi, e tutti quelli successivamente intervenuti nel corso della procedura concorsuale, sino alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli definitivamente approvata col decreto n. 1229/2019.

La censura coincide con quella già scrutinata ed accolta dalla Sez. III-*bis* dell'Ecc.mo Tribunale intestato con la sentenza n. 8655 del 2.7.2019.

Senza dilungarsi, è pacifico che, quando adottano decisioni incidenti sulla valutazione dei candidati, le Commissioni concorsuali costituiscono collegi perfetti, con la conseguenza che la presenza anche di un solo soggetto in situazione d'incompatibilità rende invalidi e condanna all'annullamento gli atti assunti col suo concorso ed, in via derivata, tutti quelli intervenuti nel prosieguo e sino alla conclusione della procedura selettiva.

Ora, i criteri valutativi poi utilizzati (anche dalla Sottocommissione n. 6) ai fini della correzione delle prove e dell'assegnazione dei punteggi sono stati definiti e validati nel corso della seduta plenaria del 25.1.2019, alla quale hanno preso parte non solo i Componenti della Commissione Centrale (o Commissione 0), ma anche i Componenti e/o i rappresentanti di tutte le Sottocommissioni.

Ebbene, l'illegittimità, diretta e derivata, degli atti impugnati in subordine - *in primis*, di quelli formati in occasione della seduta plenaria del 25.1.2019 - e, conseguentemente, di quelli gravati in via principale (direttamente incidenti sulla posizione della Dott.ssa Spogli) si deve al fatto che, a quella seduta, hanno partecipato ben n. 3 soggetti nominati - come gli altri - col decreto direttoriale n.

2080/2018, che, però, non avevano titolo né per essere nominati, né per partecipare ai lavori del *plenum*.

Ossia:

- la Dott.ssa Elisabetta Davoli e la Dott.ssa Francesca Busceti, Componenti, rispettivamente, dell'11<sup>a</sup> e della 18<sup>a</sup> Sottocommissione.

A norma dell'art. 16, 2° comma, lett. c), D.M. n. 138/2017, a tutela della trasparenza e della correttezza ed al fine di scongiurare conflitti di interessi, della Commissione e delle Sottocommissioni non potevano far parte soggetti che svolgevano o che avevano svolto “... *nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici ...*” (**doc. 10**).

Invece, sia la Dott.ssa Davoli che la Dott.ssa Busceti avevano svolto - è pacifico - attività formativa specifica nell'anno antecedente l'indizione del concorso bandito col decreto direttoriale n. 1259/2017;

- il Dott. Angelo Francesco Marcucci, Componente della Sottocommissione n. 12.

Il quale, invece, non avrebbe potuto essere nominato e far parte dell'Organo valutativo e così concorrere alla formazione dei criteri valutativi, per la ragione che, in quanto preposto ad un Organo politico elettivo (essendo Sindaco del Comune di Alvignano in Provincia di Caserta), versava nella situazione di incompatibilità assoluta e nei divieti derivanti dall'art. 35, 3° comma, lett. e), D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dall'art. 9, 2° comma, D.P.R. 9.5.1994 n. 487.

Donde il vizio in rubrica.

### **ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI**

La ricorrente chiede all'Ecc.mo Tribunale intestato di voler concedere le opportune misure cautelari e di voler sospendere - anche solo *in parte qua* - l'efficacia degli atti gravati (tra i quali, in special modo, di quelli concernenti la prova orale tenutasi il 10.6.2019), ordinando, pertanto, all'Amministrazione in-

timata di sottoporre la Dott.ssa Spogli ad una nuova - e stavolta corretta - prova orale, alla quale dovrà provvedere (ovviamente) una Sottocommissione diversa dalla n. 6.

Il *fumus* emerge evidente dai su esposti motivi di gravame - ed in particolare, con riguardo alla presente istanza, dalle censure proposte in via principale -, ai quali, per brevità, sia consentito rinviare.

A sua volta, il danno che deriva all'odierna istante dai provvedimenti impugnati è sicuramente grave ed irreparabile.

Tenuto conto della durata (prevedibilmente non breve) del giudizio di merito e del fatto che trascorreranno anni prima che il M.I.U.R. indichi un altro concorso finalizzato all'assunzione di Dirigenti Scolastici, la richiesta ripetizione immediata della prova orale costituisce l'unico strumento che possa evitare la frustrazione, pressoché definitiva, della legittima aspirazione della Dott.ssa Spogli a concorrere per l'assegnazione della Dirigenza scolastica.

Obiettivo, questo, in vista del quale - come dimostra, tra l'altro, il superamento della prova preselettiva e di quella scritta - la ricorrente ha enormemente investito in termini di tempo e di risorse economiche.

D'altra parte, la ripetizione della prova orale ed, in caso di esito favorevole, la collocazione della ricorrente con riserva in graduatoria non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione, né ostacolerebbe l'assegnazione in corso delle posizioni dirigenziali vacanti, posto che - come già disposto per gli altri candidati inclusi con riserva dal competente Capo Dipartimento con nota prot. n. 35372 del 1°8.2019 - la riammissione, sino alla definizione del contenzioso, non darebbe luogo ad assunzione immediata, ma solo ad accantonamento del posto nella Regione prescelta.

Solo in subordine, la ricorrente chiede che, in presenza dei requisiti di Legge, le rappresentate esigenze cautelari possano dar luogo quanto meno, ai sensi dell'art. 55, 10° comma, C.P.A., alla sollecita fissazione dell'udienza di merito.

### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento delle domande proposte con il su esteso ricorso, inclusa quella cautelare.

Con ogni conseguente statuizione di Legge ed ogni più ampia riserva, incluse quelle di proporre motivi aggiunti e/o nuovi e di avanzare istanze risarcitorie.

Con vittoria delle spese di lite.

Ai sensi di Legge, si dichiara che, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, il contributo unificato sarà versato in anticipazione in misura di € 325,00.

Unitamente al ricorso notificato, saranno depositati in copia i seguenti documenti, salvo altri: **1)** decreto Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017 (bando di concorso); **2)** domanda di partecipazione Dott.ssa Cinzia Spogli; **3)** indicazioni per svolgimento prova preselettiva; **4)** prova preselettiva Dott.ssa Cinzia Spogli; **5)** prova scritta Dott.ssa Cinzia Spogli; **6)** verbale n. 4 del 15.2.2019 (correzione prova scritta); **7)** scheda valutazione prova scritta Dott.ssa Cinzia Spogli; **8)** quadro di riferimento prova orale; **9)** indicazioni per svolgimento prova orale; **10)** decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 138 del 3.8.2017; **11)** elenco ammessi prova orale; **12)** composizione Sottocommissione n. 6 - Campania; **13)** verbale n. 5 del 10.6.2019; **14)** scheda prova orale Dott.ssa Cinzia Spogli (all. 2 al doc. 13); **15)** attestazione in data 10.6.2019; **16)** istanza di accesso in data 18.6.2019; **17)** decreto Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1205 del 1°.8.2019; **18)** avviso prot. n. 35372 del 1°.8.2019; **19)** decreto Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1229 del 7.8.2019; **20)** graduatoria generale nazionale per merito e titoli allegata al decreto n. 1229/2019.

Perugia - Roma, 5 settembre 2019



Avv. Marcello Cardi

Avv. Francesco A. De Matteis

## **PROCURA SPECIALE**

Io sottoscritta Cinzia Spogli (C.F. SPGCNZ66L41G478D), nata a Perugia (Pg) il 1°.7.1966 ed ivi residente in Via Girolamo Tilli n. 64, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio innanzi al TAR Lazio - Roma contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del verbale n. 5 del 10.6.2019, limitatamente alla parte in cui con esso, nell'ambito del corso-concorso nazionale per titoli ed esami indetto per il reclutamento di Dirigenti Scolastici con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, la Sottocommissione n. 6 - Campania ha assegnato alla ricorrente per la prova orale un punteggio (55/100) inferiore a quello minimo (70/100) prescritto ai fini del superamento della prova stessa e dell'inclusione nella graduatoria finale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi gli allegati al verbale n. 5/2019 - ed, in special modo, la scheda descrittiva della prova orale sostenuta dalla ricorrente, allegata sub 2) al verbale n. 5/2019 - ed ogni altro atto cui si debba, direttamente e/o indirettamente, l'esito negativo di detta prova, e, nei limiti in cui interessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1205 del 1°.8.2019 e poi rettificata con decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 1229 del 7.8.2019, unitamente ai decreti n. 1205/2019 e n. 1229/2019, gli Avv.ti Marcello Cardì (C.F. CRDMCL63R18D708M) e Francesco A. De Matteis (C.F. DMTFNC63S30A281D), ai quali conferisco, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ogni necessaria facoltà di Legge, incluse quelle di sottoscrivere il presente ed ogni ulteriore atto processuale, integrare il contraddittorio, proporre motivi aggiunti e/o nuovi ed avanzare istanze cautelari e risarcitorie. Dichiaro, inoltre, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 del 27.4.2016 e

ss.mm.ii., di essere stata informata che tutti i dati richiesti e forniti saranno utilizzati ai soli fini dell'assolvimento del presente incarico e di aver prestato il più ampio consenso al loro trattamento. Ai fini del giudizio, eleggo, infine, domicilio presso lo studio del primo dei Difensori nominati (Avv. Marcello Cardi) in Roma, Viale B. Buozzi n. 51.

Perugia - Roma, 5 settembre 2019

Dott.ssa Cinzia Spogli

La firma è autentica

Avv. Marcello Cardi

Avv. Francesco A. De Matteis

**1) RELAZIONE DI NOTIFICA (ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53 E SS.MM.II.)**

Nell'interesse e per conto della ricorrente, Dott.ssa Cinzia Spogli, ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53 e ss.mm.ii., io sottoscritto Avv. Francesco A. De Matteis, con studio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9, C.A.P. 06123, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia n. 408 del 29.11.2013 e previa annotazione al n. 665 del mio registro cronologico, ho notificato il su esteso ricorso:

al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, C.A.P. 00186, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 78762412042-3, spedito dall'Ufficio Postale di Perugia Centro - Piazza G. Matteotti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Perugia, 5 settembre 2019

Avv. Francesco A. De Matteis

**2) RELAZIONE DI NOTIFICA (ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53 E SS.MM.II.)**

Nell'interesse e per conto della ricorrente, Dott.ssa Cinzia Spogli, ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53 e ss.mm.ii., io sottoscritto Avv. Francesco A. De Matteis, con studio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9, C.A.P. 06123, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia n. 408 del 29.11.2013 e previa annotazione al n. 666 del mio registro cronologico, ho notificato il su esteso ricorso:

alla Dott.ssa **MORENA PASSERI**, residente in Perugia, Via Montepulciano n. 38/B, C.A.P. 06129, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n.

78762412043-4, spedito dall'Ufficio Postale di Perugia Centro - Piazza G. Matteotti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Perugia, 5 settembre 2019

Avv. Francesco A. De Matteis

**3) RELAZIONE DI NOTIFICA (ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53 E SS.MM.II.)**

Nell'interesse e per conto della ricorrente, Dott.ssa Cinzia Spogli, ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53 e ss.mm.ii., io sottoscritto Avv. Francesco A. De Matteis, con studio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9, C.A.P. 06123, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia n. 408 del 29.11.2013 e previa annotazione al n. 667 del mio registro cronologico, ho notificato il su esteso ricorso:

alla Dott.ssa **FABIANA CRUCIANI**, residente in Foligno (Pg), Via Monte Sella n. 4, C.A.P. 06034, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 78762412044-5, spedito dall'Ufficio Postale di Perugia Centro - Piazza G. Matteotti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Perugia, 5 settembre 2019

Avv. Francesco A. De Matteis

**4) RELAZIONE DI NOTIFICA (ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53 E SS.MM.II.)**

Nell'interesse e per conto della ricorrente, Dott.ssa Cinzia Spogli, ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53 e ss.mm.ii., io sottoscritto Avv. Francesco A. De Matteis, con studio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9, C.A.P. 06123, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia n. 408 del 29.11.2013 e

previa annotazione al n. 668 del mio registro cronologico, ho notificato il su-  
esteso ricorso:

alla Dott.ssa **FRANCESCA TANTUCCI**, residente in Perugia, Via Fausto Lu-  
ciani n. 47, C.A.P. 06132, ivi rimettendone copia conforme all'originale a  
mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n.  
78762412046-7, spedito dall'Ufficio Postale di Perugia Centro - Piazza G.  
Matteotti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Perugia, 5 settembre 2019

Avv. Francesco A. De Matteis

#### **5) RELAZIONE DI NOTIFICA (ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53 E SS.MM.II.)**

Nell'interesse e per conto della ricorrente, Dott.ssa Cinzia Spogli, ai sensi della  
L. 21.1.1994 n. 53 e ss.mm.ii., io sottoscritto Avv. Francesco A. De Matteis,  
con studio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9, C.A.P. 06123, giusta autorizzazione  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia n. 408 del 29.11.2013 e  
previa annotazione al n. 669 del mio registro cronologico, ho notificato il su-  
esteso ricorso:

al Dott. **MICHELE BALDASSARRI**, residente in Perugia, Via Frate Sole n.  
20, C.A.P. 06126, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del  
servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n.  
78762412045-6, spedito dall'Ufficio Postale di Perugia Centro - Piazza G.  
Matteotti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Perugia, 5 settembre 2019

Avv. Francesco A. De Matteis